

## SVIZZERA: Lo svolazzo referendario degli elvetici sui Minareti

di Saverio F. Regasto \*

Il recentissimo esito del referendum elvetico sulla edificazione di (nuovi) Minareti impone, onde evitare pericolose banalizzazioni della vicenda, di far chiarezza sulla portata e sui limiti dell'istituto di democrazia diretta in quell'ordinamento, non senza un qualche accenno sulla esportabilità giuridico-costituzionale di esso, ferma restando la volontà politica di addivenire ad una proposta populistico-plebiscitaria di equal o simile tenore nel nostro Paese.

È nota, nel dibattito politico-istituzionale contemporaneo, la peculiarità dell'ordinamento svizzero in tema di democrazia diretta e, in particolare, l'uso che il quel Paese si fa – spesso in maniera davvero assai “originale” – dello strumento referendario.

A tal proposito giova ricordare, ai nostri fini, che l'art. 139 della Costituzione Elvetica, nel vecchio testo comunque ancora vigente, consente di promuovere una iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale. Essa deve essere richiesta da almeno 100.000 elettori e “può essere formulata come proposta generica” (in questo l'originalità del quesito che sui limitava, appunto, a chiamare gli elettori a pronunciarsi, seccamente e sinteticamente “contro l'edificazione di Minareti”).

Lo stesso art. 139 disciplina *l'iter*, del tutto originale, dell'iniziativa referendaria. In particolare prescrive che l'Assemblea Federale possa condividere l'iniziativa ovvero respingerla: tuttavia in entrambi i casi la decisione dell'Assemblea deve essere sottoposta al voto del popolo sovrano, con la possibilità che la medesima Assemblea indichi il proprio orientamento. All'esito del referendum consegue la revisione costituzionale parziale. L'unico limite che è dato cogliere nella iniziativa referendaria è quello contenuto nel terzo comma del medesimo art. 139 (“*Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte*”).

La richiesta referendaria di cui discutiamo è stata regolarmente depositata, in forma generica, l'8 luglio 2008, l'Assemblea federale si è pronunciata nel senso della sua validità con Decreto federale del 12 giugno 2009, ha raccomandato, nel medesimo Decreto, al popolo di respingerla, ma quest'ultimo si è pronunciato in senso opposto, accogliendo l'originaria richiesta; pertanto nell'art. 72 della Costituzione elvetica sarà inserito il terzo (nuovo) capoverso in questi, apodittici, termini: “*L'edificazione di minareti è vietata*”.

Suscita, a questo punto, dubbi e perplessità la “compatibilità costituzionale” di questa nuova disposizione. Essa, infatti, sembra porsi in contrasto (al di là della invocazione del medesimo rango gerarchico) con il precedente secondo comma del medesimo art. 72 (“*Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione ed i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose*”), nonché con il secondo comma dell'art. 8 in tema di uguaglianza (“*Nessuno può essere discriminato, in particolare a casua dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o*

*politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche*”), con il secondo comma dell’art. 15 (“*Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità*”) e, infine con l’intero art. 36 in materia di limiti dei diritti fondamentali.

Curiosa appare, poi, l’iniziativa referendaria con riferimento all’oggetto del divieto. È vietata l’edificazione di (nuovi) minareti. Come è noto, il Minareto sta alla Moschea come il Campanile sta alla Chiesa. La situazione che, dunque, verrà a determinarsi a seguito dell’esito referendario è che i musulmani residenti in Svizzera potranno professare la loro fede in ogni luogo (all’aperto o in immobili già destinati ad uso diverso come appartamenti, capannoni, ecc.), purché non prevedano di costruire nuove Moschee, stante il legame indissolubile fra queste ultime e i relativi Minareti. A meno che non si voglia sostenere, ben oltre il limite dell’ironico e del grottesco, che l’iniziativa popolare era destinata a colpire i minareti esclusivamente sotto l’aspetto estetico ed architettonico!

Uno sguardo, ora, agli aspetti, oggetto di dibattito politico di queste ore, del tentativo, davvero assai arduo, di “esportare” quella iniziativa nel nostro contesto politico-istituzionale.

Preliminarmente deve essere ricordato che la nostra Costituzione non ammette, come è noto, il referendum propositivo (con esito vincolante) su materia costituzionale. La stessa Corte costituzionale, peraltro conformemente ad elaborazioni dottrinarie del tutto pacifiche, quando è stata chiamata a decidere in materia di libertà religiosa, ha sempre sostenuto l’irragionevolezza (sotto il profilo della violazione del principio d’uguaglianza ex art. 3 Cost.) di norme atte a creare disparità di trattamento fra culti religiosi, ferma restando la distinzione fra religione cattolica ed altri culti ammessi). Ciò detto, sembrerebbe oltremodo arduo percorrere la strada della promozione di un referendum (abrogativo di cosa?) che possa, utilmente nella volontà dei suoi promotori, produrre effetti paragonabili all’iniziativa popolare elvetica. Di dubbia costituzionalità (nel senso di cui si diceva più sopra) sarebbe anche una iniziativa legislativa (parlamentare, governativa o popolare) destinata a regolamentare (in senso restrittivo o, addirittura, proibitivo) l’edificazione di nuovi luoghi di culto.

Se poi, anche nel nostro caso, volessimo guardare (con un sorriso) solo all’aspetto architettonico, allora dovremmo anche accettare di mettere in discussione il buongusto artistico di molti architetti nostrani nel confezionare i loro manufatti verticali che probabilmente non turbano per definizione assecondando, perlopiù, una tranquillizzante tradizione confessionale. In realtà, purtroppo e come è noto, c’è dell’altro di molto più inquietante nella decisione del popolo elvetico che dovrebbe far apprezzare, una volta di più, la saggezza del nostro Costituente quando ha disciplinato con rigore e senza deleteri svolazzi populistici l’istituto referendario.

\* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia